

Cernusco sul Naviglio, 24 marzo 2016

Canon Italia S.p.A.

Società con Azionista Unico
Sede Legale e Direzione:
SP11 Strada Padana Superiore 2/b
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Italia
Tel. +39 0282 48.1
Fax +39 0282 484 600
www.canon.it

Cap. Soc. € 48.244.310 i.v.
Registro Imprese MI
e Codice Fiscale n. 00865220156
R.E.A. MI n. 844821
Cod. CEE IT 11723840150
P.Iva 11723840150

Spett.le

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Università di Catania

Presso avvocato

Silvio Motta

Via Vincenzo Giuffrida 37

95128

PEC: silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it

Riservata al collega – non producibile in giudizio

Oggetto: Canon Italia s.p.a. / E.R.S.U. – Tribunale di Catania, n. 10734/2010 r.g. – Dott. Cristiana Delfa – Prossima udienza 28 aprile 2016 - Proposta transattiva

Con la presente, la società Canon Italia s.p.a. Società con Azionista Unico, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 2/B, c.f. 00865220156, in persona del suo procuratore dott.ssa Carla Di Dedda

PREMESSO

- Il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Canon Italia s.p.a. ed incardinato innanzi al Tribunale di Catania con il numero di ruolo 7351/2010 per chiedere l'ingiunzione in danno dell'E.R.S.U. del pagamento dell'importo di € 94.695,54, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione della fornitura a noleggio triennale di n. 28 fotocopiatrici digitali, giusta aggiudicazione avvenuta alla gara già bandita con pubblico incanto di cui alla G.U.R.S. numero 29 del 22 luglio 2005, come da fatture già emesse dall'intimante, numeri 806011443 del 10 ottobre 2006, 806013571 del 21 dicembre 2006 e 806004275 dell'8 aprile 2008;
- L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da E.R.S.U. con citazione del 25 ottobre 2010, introduttivo del Giudizio attualmente pendente con il numero di ruolo 10734/2010 Innanzi al Tribunale di Catania, 1° sez., Giudice dott. Cristiana La Delfa, mercè il quale la parte opponente ha contestato integralmente il credito di Canon, come accertato e dichiarato nel decreto ingiuntivo opposto, anche proponendo domanda riconvenzionale di condanna di Canon Italia s.p.a. al pagamento della somma di € 110.549,69, oltre interessi, a titolo di penale per l'affermato inadempimento contrattuale o, in subordine, di risarcimento dei danni già subiti dall'E.R.S.U.;
- la comparsa di costituzione di Canon Italia s.p.a., di contestazione dei rilievi dell'ente opponente;
- gli atti tutti delle parti, in seno ai quali ciascuna di esse contesta le ragioni della controparte;

- che la prossima udienza è fissata per lo svolgimento di interrogatorio formale del legale rappresentante di Canon Italia s.p.a. per la data del 28 aprile 2016;

Ciò premesso, unicamente per finalità di bonario componimento, e ciò senza che una tale proposta, ove non accettata, costituisca rinuncia e/o acquiescenza alcuna ai diritti della proponente, anche per come avanzati nel giudizio di cui sopra, Canon Italia s.p.a. propone di comporre integralmente l'odierna lite mediante il seguente

ACCORDO

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo;
- 2) Canon Italia s.p.a., al solo fine transattivo e senza rinuncia al decreto ingiuntivo di cui alle premesse e alle proprie eccezioni e difese in giudizio in caso di mancata accettazione della presente proposta, propone di rinunciare integralmente alle proprie istanze e richieste di cui al ricorso per decreto ingiuntivo numero 1766/2010, per come reiterate nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania di cui in premessa;
- 3) E.R.S.U., accettando la presente proposta, rinuncia in via corrispondente all'opposizione al decreto ingiuntivo già proposta ed al giudizio con essa introdotto, attualmente pendente innanzi al Tribunale di Catania col numero 10734/2010 di R.G., ed a tutte le eccezioni ivi espresse, nessuna esclusa, ivi espressamente includendo le domande riconvenzionali proposte;
- 4) Canon Italia s.p.a., per il medesimo titolo transattivo, propone di compensare il saldo delle spese di lite di E.R.S.U., mediante il versamento della somma onnicomprensiva e forfettariamente indicata di € 8.000,00 (leggonsi euro ottomila/00), oltre i.v.a. e c.p.a., da corrispondere a mezzo proprio bonifico o del proprio studio legale difensore, direttamente alla difesa di E.R.S.U., entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla trasmissione della relativa prenotula e delle necessarie coordinate bancarie;
- 5) Per effetto dell'accettazione della presente proposta, e conseguentemente della conclusa transazione, le parti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo e/o ragione, ivi espressamente escludendo la persistenza fra esse di alcun rapporto di credito/debito, anche non dedotto in giudizio, e, specificamente, di non aver null'altro a pretendere in relazione ai rapporti fra di esse intercorsi nel corso dell'esecuzione della fornitura di cui in premessa;
- 6) Le parti, per effetto dell'accettazione della presente proposta, danno sin da essa accettazione mandato ai propri legali di omettere ogni ulteriore atto di giudizio, affinché questo si estingua ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c., restando inteso che nessuno comparirà alla prossima udienza del 28 aprile 2016;
- 7) La presente proposta, la quale è nota transattiva riservata personale al collega, in caso di accettazione costituirà accordo transattivo, ostensibile a tutti gli effetti di legge innanzi a tutte le autorità competenti, giudiziarie e non;
- 8) L'imposta di registro relativa alla presente transazione da perfezionarsi per scambio di corrispondenza, dovuta solo in caso di uso della stessa, sarà a carico della parte che con il proprio comportamento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta rendendo necessario l'uso della transazione medesima;

9) Fatta eccezione per quanto espressamente previsto al superiore punto 4), la presente proposta e la relativa accettazione vengono sottoscritte anche dai legali delle parti per espressa rinuncia al beneficio di solidarietà di cui all'articolo 68 della L.P.

Si ribadisce, che la presente proposta viene formulata solo con spirito di bonario componimento e non comporta in alcun modo acquiescenza e/o rinuncia alcuna all'azione giurisdizionale proposta ed ai diritti tutti spettanti all'odierno proponente, qualora la suddetta non andasse a buon fine.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro alla presente.

Cordiali Saluti.

Canon Italia s.p.a.

CANON ITALIA S.p.A.
Società con Azionista Unico
Un Procuratore
Carla Di Dedda



Carla Di Dedda

Per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, 8° comma, legge 247/2012, anche per gli altri avvocati in mandato Marco Alessandro Di Filippo ed Emanuella Agostinelli:



Avv. Alvisè Donà dalle Rose

Avv. Silvio Motta
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via V. Giuffrida 37 – Catania
Tel. 095 50 32 63 / fax 095 50 38 30
e-mail: silviomotta@mondolegale.it
PEC: silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it

STUDIO LEGALE

Catania, 30 marzo 2016

Spett.le

E.R.S.U.

Ufficio Contenzioso

Via pec all'indirizzo protocollo@pec.ersucatania.it

Alla cortese att.ne del Direttore e del

servizio contenzioso - Sig. Salvo Marino

Oggetto: Contenzioso soc. Canon s.p.a. / E.R.S.U di Catania -

Tribunale di Catania - 10734/2010 - G.I. dott. Cristiana Delfa

Proposta transattiva Canon – Brevi considerazioni del difensore

Gentili signori,

facendo seguito alla nota già trasmessaVi a mezzo PEC del 25 febbraio u.s., trasmetto in uno alla presente proposta transattiva fattami pervenire oggi dalla difesa della società CANON s.p.a. nel contenzioso in epigrafe.

Per come verificherete, il contenuto della proposta è conforme alle trattative sinora anticipate dalla controparte, nei termini in cui sinteticamente si offre di compensare reciprocamente le rispettive partite delle parti, ulteriormente alla previsione dell'impegno di CANON si compensare il mio onorario maturato, nell'importo onnicomprensivo e forfettariamente definito di € 8.000,00,00, oltre i.v.a. e c.p.a., senza alcun ulteriore aggravio a carico di Codesto Ente.

Al fine di permettere una serena valutazione, ribadisco che il giudizio è stato introdotto da Canon s.p.a., il quale ha proposto ricorso ed ottenuto decreto ingiuntivo avverso PERSU per l'importo di € 94.695,54, oltre interessi, spese ed oneri accessori, a titolo di pagamento di tre fatture, che si assumevano non onorate (fatture numeri 80611443 del 10 ottobre 2006, 806013571 del 21 dicembre 2006 e la 800004275 dell'8 aprile 2008), emesse a titolo di retribuzione per l'esecuzione del contratto di appalto di fornitura a noleggio triennale di n. 28 fotocopiatrici digitali, con assistenza tecnica e ubicazione in loco (già aggiudicato a CANON con pubblico incanto di cui alla G.U.R.S. numero 29 del 22 luglio 2005).

Il decreto è stato opposto con atto di citazione in opposizione da me notificato nell'interesse dell'Ente, introduttivo del giudizio attualmente pendente innanzi al Tribunale di Catania con il numero di ruolo 10734/2010, Giudice Unico dott. Delfa.

In sede di opposizione abbiamo fatto valere sia l'avvenuto pagamento di una delle tre fatture di cui al Decreto ingiuntivo (quantunque con evidenti errori nel mandato), sia il credito in compensazione di E.R.S.U.

Avv. Silvio Motta
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via V. Giuffrida 37 – Catania
Tel. 095 50 32 63 / fax 095 50 38 30
e-mail: silvionotta@mondolegale.it
PEC: silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it

STUDIO LEGALE

verso Canon dell'importo della penale maturata per la consegna in ritardo dei macchinari, pari ad € 110.549,69 (secondo conteggi provenienti dalla stessa Canon s.p.a.).

Il conteggio, nei termini descritti, porta un saldo positivo per l'Ente.

Pur tuttavia, ribadisco in via riservata come CANON ha a più riprese richiamato nelle proprie difese e richiesto rilevarsi la natura manifestamente eccessiva della penale contrattuale prevista ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile, nella parte in cui si prevede il potere equitativo del giudice di ridurre la penale medesima.

Sul punto, ritenuti i rapporti quantitativi sostanziali di cui all'appalto, l'esercizio equitativo del potere del Giudice non appare una ipotesi da escludere, ma seriamente possibile.

Secondo la giurisprudenza pacifica, infatti, il potere del Giudice di ridurre la penale, è esercitato valutando l'effettiva incidenza dell'adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e la concreta situazione contrattuale (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2015, n. 17731).

Orbene, controparte ha evidenziato come il ritardo medio nella consegna delle macchine variava da un minimo di 23 giorni ad un massimo di 60, su una fornitura prevista per il periodo di tre anni. Così ritenendo, non può escludersi che il Giudice possa ritenere che un ritardo pari ad 1/18 dell'intero periodo contrattuale non giustifichi una penale ammontante ad 1/3 del corrispettivo totale previsto.

A quanto sopra, urge aggiungere che controparte ha altresì richiamato la normativa in materia di lavori pubblici (prevista *ratione temporis* dall'articolo 117, comma 3 del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999), nella misura in cui le penali vengono previste dal responsabile del procedimento nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque in misura complessiva non superiore al 10 per cento.

Orbene, anche ritenendo che la norma richiamata non si applichi al caso in specie in quanto attinente a lavori pubblici, non può affatto escludersi che il Giudice non utilizzi il medesimo principio ai fini dell'esercizio del proprio potere equitativo di riduzione della penale.

Nei termini previsti, lo scrivente non può in alcun modo né prevedere né assicurare a Codesto Ente che il Giudice adito non ritenga di ridurre la penale ad una misura, addirittura, inferiore al credito accertato di CANON, nel qual caso ERSU verrebbe condannato al versamento del relativo conguaglio, con possibile condanna alle spese (quantunque in misura presumibilmente percentuale).

Diversamente, l'accettazione della proposta avanzata da controparte, se sotto un profilo compensa partite differenti in sfavore dell'ERSU (ammontando come in premessa la pretesa iniziale in favore di CANON in € 94.695,54 e la contropotesa dell'ente nell'ammontare indicato di € 110.549,69, oltre danni ulteriori non provati), d'altra parte elimina del tutto l'alea del giudizio, ed il rischio concreto che, a seguito dell'esercizio del potere di riduzione della penale, permanga parte della pretesa della società fornitrice.

Così ritenendo, lo scrivente rimette a Codesto Ente la proposta transattiva avanzata esprimendo il proprio parere favorevole: l'accordo, nei termini espressi, permetterebbe all'E.R.S.U. di eliminare una partita negativa, evitando anche l'alea del giudizio sin dal momento della eventuale transazione, rimettendo pure alla controparte l'onere di compensare la scrivente difesa.

Avv. Silvio Motta
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via V. Giuffrida 37 – Catania
Tel. 095 50 32 63 / fax 095 50 38 30
e-mail: silviomotta@mondolegale.it
PEC: silvio.motta@pec.ordineavvocaticatania.it

STUDIO LEGALE

Rimetto a Codesto Ente le superiori valutazioni, mantenendo e confermando la mia piena disponibilità ad ogni ulteriore chiarimento si ritenga necessario.

Cordiali saluti

Avv. Silvio Motta